

ziar Marinaro, nè Nocchiero, senza il consenso de' Mercanti, fino alla fine del viaggio.

E' tenuto altresì a far mettere le robe nella stiva da' suoi Marinari.

Sopra questo Capitolo vedi Joann. Laurent. ad l. l. Rhod. penes Peckium cum Vinnio.

Di Conserva.

Cap. 91.

Patrone di Nave debba fare conserva con navilio piccolo o con grande, se li mercanti della nave vorranno, & ancora sono tenuti li mercanti se il patrone della nave vuol fare conserva, con nave o navilio grande o piccolo, & farlo con consiglio delli marinari, o nochieri, e consiglieri, lui lo può far, li Mercanti lo debbono concedere, ciò è a sapere, per paura de' cattivi navili non debbano contrastare, nè possono. Se imperò non ci conoscevano danno per loro o per nave, o navilio.

SPIEGAZIONE.

I Mercanti ponno costringere il Padron della Nave ad andar di conserva, cioè di compagnia con altro Vascello, e quando il Padrone ciò conoscesse spediente, può da se farlo, col consiglio di poppa, e sono obbligati i Mercanti a concederglielo, quando non ne conoscano danno, o a se stessi, o al Vascello.

Su questo Capitolo leggi Noi al disc. 46. num. 47. tom. 1. de Commenc. & Targ. Ponder. marit. cap. 12. num. 30.

Di dare capo ad altra nave.

Cap. 92.

SE alcuna Nave, o Navilio fusse in alcun loco, & avesse o debba avere viaggio per andare in alcun altro loco: Se in quello loco avesse alcun Navilio minore o maggior di lui, o simili.